

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SENTENZA**

Sul ricorso 9656-2014 proposto da:

VA elettivamente domiciliata in Roma, Via F. 21, presso l'avvocato ... che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ... giusta procura a margine del ricorso;

ricorrente

**contro**

GG, elettivamente domiciliato in Roma, Via 433/D, presso l'avvocato ... che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ... giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n.987/2013 della CORTE D'APPELLO di Trieste, depositata il 16712/2013; [...]

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 18 Febbraio 2009 avanti al Tribunale di Udine GG chiedeva che venisse pronunciata la propria separazione personale della coniuge VA , con cui aveva contratto matrimonio in data .. 2005 e con la quale aveva generato il figlio M , nato il ..

Nel predetto ricorso l'istante domandava altresì che la separazione fosse pronunciata con l'addebito alla moglie e che venisse disposto l'affido condiviso del minore M con collocamento dello stesso presso la madre; chiedeva, in conseguenza, che la casa coniugale fosse assegnata alla stessa V e che fosse stabilito a proprio carico l'assegno mensile di Euro 650,00, a titolo di concorso nel mantenimento del minore.

Il procedimento di primo grado, nel quale si costituiva AV , si concludeva con la sentenza del Tribunale che, dichiarata la separazione personale dei coniugi, rigettava la domanda di addebito e affidava il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso il padre, a cui era assegnata la casa coniugale e a cui era rimesso l'integrale mantenimento del ragazzo.

GG proponeva appello e, nella resistenza di AV, la Corte di Appello di Trieste, con sentenza depositata il 16 Dicembre 2013, riformava parzialmente la pronuncia di prime cure nei termini che seguono: dichiarava che la separazione dei coniugi doveva essere addebitata alla moglie; affidava il figlio minore in via esclusiva al padre; revocava l'assegnazione dell'appellante della casa coniugale di proprietà comune dei coniugi. Per quanto qui rileva, osservava il giudice dell'impugnazione essere stato dimostrato che in costanza di matrimonio l'appellata avesse avuto due relazioni extraconiugali: riteneva pertanto che, in presenza di un quadro probatorio, fosse onere della stessa V dimostrare, in modo rigoroso, che il matrimonio era già entrato in crisi per motivi diversi dalla propria infedeltà. La Corte friulana, con riguardo al tema dell'affidamento, attribuiva poi rilievo alla lontananza della madre (trasferitasi in Thailandia) dal figlio (rimasto a Udine col padre) e alla manifestata intenzione della stessa V di non tornare in Italia nemmeno per i tre incontri minimi previsti dal consulente tecnico: in tale situazione, osservava il giudice dell'impugnazione, la madre avrebbe dovuto condividere le decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera patrimoniale di M in assenza di qualsiasi rapporto con lo stesso, fatta eccezione per i contratti giornalieri intrattenuti mediante cellulare o skype.

Contro la sentenza della Corte d'Appello di Trieste AV ha proposto un ricorso per Cassazione fondato su tre motivi. Resiste con controricorso GG

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la sentenza impugnata a norma dell'art. 360, n. 3 c.p.c. ed è rubricato come violazione e falsa applicazione degli art. 155, 155 bis e 155 quater c.c., con riguardo all'affidamento del minore MG in via esclusiva al padre. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata, basandosi sulla distanza fisica tra la madre e il figlio, aveva costruito una motivazione illogica e contraria alle norme richiamate, basandola sul dato di un sostanziale disinteresse della medesima nei confronti del minore: circostanza, quest'ultima, smentita dai documenti e dalle risultanze delle indagini tecniche acquisite. In particolare, la consulenza tecnica disposta in grado di Appello si era pronunciata in senso contrario rispetto all'affidamento mono-genitoriale a favore del padre, sottolineando come essa istante fosse stata descritta da c.t.u. come madre presente e capace di seguire il bambino. D'altro canto, l'istante si era trasferita per ragioni niente affatto futili e aveva chiesto di portare con sé all'estero anche il figlio; inoltre, aveva sempre cercato, dopo la partenza, nonostante comportamenti gravemente ostruzionistici del controricorrente, di avere contatti quotidiani e costanti con il bambino. Aggiunge la ricorrente che la decisione impugnata risultava contrastante con il principio di diritto in forza del quale alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In tal senso, le resistenze e i comportamenti non collaborativi di G non potevano incidere sul giudizio di idoneità del genitore affidatario, avendo anche riguardo a quanto attestato dai consulenti tecnici con riferimento al rapporto tra il padre ed il figlio. Secondo l'istante, poi, il trasferimento non poteva giustificare la scelta contraria all'affidamento condiviso, tenuto anche conto che l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza del figlio e della madre poteva incidere solo sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore ex artt. 155, 2° co. E 155 quater, 2° co. C.c.

Il motivo non è fondato.

Dispone l'art. 155 bis, 1° co. C.c., nel testo vigente *ratione temporis*, che il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad un solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento dell'altro sia contrario all'interesse del minore.

La Corte di merito, nella fattispecie in esame, ha attribuito rilievo al fatto che l'odierno ricorrente nei corsi di più di un anno (dall'estate del 2012 alla fine del 2013) non aveva mai fatto ritorno in Italia, nemmeno per il numero minimo di incontri (tre) indicati dal consulente tecnico.

Ora, questa Corte ha osservato come la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. 2 Dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 Dicembre 2009, n. 2687; Cass. 18 Giugno 2008, n. 16593). Ciò si verifica nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come anche nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (Cass. 17 Dicembre 2009, n. 26587). La valorizzazione, da parte della Corte di Trieste, dell'assenza di incontri tra la madre e il figlio nel lungo periodo preso in considerazione appare, dunque, pienamente coerente coi suindicati principi.

[...]

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alle motivazioni che avrebbero indotto la ricorrente a trasferirsi all'estero – profilo, questo, che non riveste decisività nel quadro della decisione assunta dalla Corte distrettuale – e al giudizio espresso nella sentenza impugnata in ordine al rilievo che assumeva, in concreto, la possibilità, per la madre, di avere contatti giornalieri col figlio tramite cellulare o skype: a quest'ultimo riguardo va nondimeno osservato – per mera completezza – che il giudice di merito ha valutato come tali modalità di comunicazione non fossero idonee a surrogare le visite del genitore assente e tale apprezzamento, per ragioni indicate, non è censurabile in questa sede.

[...]

Con il secondo motivo la sentenza è censurata a norma dell'art. 360, n 3 e 5 c.p.c.: è denunciata la violazione degli artt. 143 e 151 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo prospettato dalla ricorrente con riguardo alla valutazione dell'addebito della responsabilità della separazione. La Corte di Trieste, ad avviso del ricorrente, aveva mancato di considerare che la coppia, a seguito del matrimonio, celebrato nel 2005, non aveva stabilizzato un'unione in un'abitazione familiare nonostante vi fosse una relazione dalla quale, nel 2002, era nato il figlio M. In particolare, la sentenza del giudice di Appello risultava essere viziata sia per l'assenza del nesso di causalità tra la fine del matrimonio e l'insorgere della relazione extraconiugale di AV con LP, sia per la mancata motivazione circa la ritenuta sussistenza del detto nesso eziologico. Evidenzia, in particolare, l'istante che la violazione dei doveri coniugali non è sufficiente a fondare la pronuncia di addebito della separazione se non vi è pura prova che tale violazione abbia avuto una specifica efficienza causale del determinarsi della crisi coniugale. Con particolare riguardo al tema delle relazioni extraconiugali, l'istante evidenzia come avesse sempre negato che ne fosse intercorsa una con tale F, rilevando, altresì, come nessuna valida prova avesse dimostrato il contrario. Con riferimento invece alla frequentazione con LP, essa aveva avuto inizio quando l'affectio coniugale era già venuta meno: anzi – ad avviso della ricorrente – tale relazione era stata conseguenza, e non causa, del venir meno dell'unione matrimoniale. Sul punto, osserva la ricorrente che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale ne rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Il motivo è infondato.

La pronuncia impugnata, con la statuizione che qui interessa, risulta essersi conformata al principio per cui in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (tra le tante: Cass. 14 Agosto 2015, n. 16859; Cass. 17 Giugno 2013, n. 16270, non massimata in termini; Cass. 14 Febbraio 2012, n. 2059, pure non massimata con riferimento al principio secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale fa presumere la non tollerabilità dell'ulteriore convivenza; Cass. 14 Ottobre 2010, n. 21425, parimenti non massimata al riguardo, Cass. 7 Dicembre 2007, n. 256, Cass. 19 Settembre 2006, n. 20256).

Ora, l'accertamento relativo alle infedeltà coniugali di AV, avendo anche riguardo al profilo afferente il dedotto erroneo o incompleto vaglio delle risultanze probatorie si sottrae al sindacato di legittimità: va qui richiamato quanto sopra esposto in ordine al perimetro applicativo dell'art. 360 n. 5 c.p.c, nel testo vigente.

Il suddetto accertamento onerava poi l'odierna ricorrente della prova dell'inesistenza del nesso causale tra le relazioni extraconiugali intrattenute dall'istante e la crisi del rapporto matrimoniale: sicché la stessa non può dolersi del fatto che quel nesso non sia stato provato, in termini affermativi, della controparte.

[...]  
**P.Q.M.**

La Corte  
rigetta il ricorso.[..]

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile, in data 17 Novembre 2016.